

**video**  
**FISCO**

 del 17.03.2010  
 n. 0376-775130  
 www.ratiofad.it

## BILANCIO IN FORMA ABBREVIATA E COLLEGIO SINDACALE

### SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- COLLEGIO SINDACALE NELLE S.R.L.

Art. 2435-bis C.C. - D. Lgs. 3.11.2008, n. 173 - D. Lgs. 9.04.1991, n. 127 - L. 19.12.1992, n. 489 - D.Lgs. 30.12.1992, n. 526 - Art. 19 L. 6.02.1996, n. 52 - L. 29.12.2000, n. 422 (Legge Comunitaria 2000) - D. Lgs. 27.04.2001, n. 203 - L. 3.10.2001, n. 366 - D. Lgs. 17.01.2003, n. 6 - D. Lgs. 28.12.2004, n. 310 - D. Lgs. 7.11.2006, n. 285 - Informativa CNDCEC 16.04.2009, n. 33

L'art. 1, cc. 4 e 5 del D. Lgs. 173/2008 contiene le modifiche all'art. 2435-bis del Codice Civile, relative al bilancio in forma abbreviata con decorrenza dal bilancio relativo all'esercizio avente inizio successivamente al 21.11.2008 (15 giorni dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale). In particolare, sono stati elevati i limiti numerici relativi all'utilizzabilità della forma abbreviata del bilancio. In generale, per le società con esercizio coincidente con l'anno solare, le norme sono operative per la prima volta con riferimento ai bilanci chiusi al 31.12.2009. In questo caso, ai fini dell'accertamento del superamento dei nuovi limiti, gli esercizi che devono essere presi in considerazione sono il 2009 e il 2008. È stato, infine, inserito un nuovo comma all'art. 2435-bis, con il quale si autorizza le società che hanno adottato la forma abbreviata a limitare l'informativa in materia di operazioni con parti correlate e di accordi fuori bilancio. Per quanto riguarda le prime, la società può limitarsi a divulgare le informazioni relative alle sole operazioni realizzate direttamente o indirettamente con i suoi maggiori azionisti e a quelle con i membri degli organi di amministrazione e controllo. Con riferimento agli accordi fuori bilancio, la società può limitarsi a rendere noti la natura e l'obiettivo economico degli accordi stessi.

### SCHEMA DI SINTESI

S



## COLLEGIO SINDACALE NELLE S.R.L.



## Tavola

## Obbligatorietà del collegio sindacale nelle S.r.l.

<b>Obbligo</b>	<b>Nomina del collegio sindacale</b>  Facoltà: negli altri casi	Se il capitale sociale è pari o superiore a € 120.000.	<b>Cessazione obbligo</b>	L'obbligo cessa se per <b>2 esercizi consecutivi 2</b> dei limiti a fianco indicati non sono superati.	<b>Bilanci di esercizi aventi inizio dal 22.11.2008</b>
		Se per 2 esercizi consecutivi sono stati superati 2 dei limiti a fianco indicati.			
<b>Inizio</b>	La nomina del collegio sindacale (insieme alla designazione del suo presidente e alla determinazione del compenso) dovrebbe essere deliberata in occasione dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al 2° esercizio consecutivo in cui risultano superati almeno 2 parametri.				
<b>Cessazione</b>	La riduzione sotto le soglie non è destinata ad influire sulle sorti del collegio già nominato, eliminando soltanto l'obbligo per l'assemblea di procedere al rinnovo dell'organo di controllo allorché i sindaci in carica giungano alla naturale scadenza (Nota CNDCEC 15.04.2009, n. 33).				

## Esempio n. 1

## S.r.l. con capitale sociale di € 50.000,00 con esercizio coincidente con anno solare

	2006		2007		2008		2009	
	Bilancio	Art. 2435-bis C.C.	Bilancio	Art. 2435-bis C.C.	Bilancio	Art. 2435-bis C.C.	Bilancio	Art. 2435-bis C.C.
Attivo stato patrimoniale	<b>2.500.000</b>	3.650.000	<b>3.000.000</b>	3.650.000	<b>4.500.000</b>	4.400.000	<b>5.000.000</b>	4.400.000
Ricavi delle vendite e prestazioni	<b>4.500.000</b>	7.300.000	<b>5.000.000</b>	7.300.000	<b>6.000.000</b>	8.800.000	<b>6.500.000</b>	8.800.000
Numero medio dipendenti	<b>46</b>	50	<b>54</b>	50	<b>55</b>	50	<b>60</b>	50
Superamento parametri	Vecchi limiti non superati		Vecchi limiti non superati		Superati vecchi e nuovi limiti <sup>(2)</sup>		Superati nuovi limiti <sup>(2)</sup>	
Bilancio	In forma abbreviata		In forma abbreviata		In forma abbreviata <sup>(1)</sup>		<b>In forma ordinaria<sup>(1)</sup></b>	
Nomina obbligatoria del collegio sindacale	No		No		No <sup>(1)</sup>		<b>Sì<sup>(1)</sup></b>	
<b>Note</b>	<sup>(1)</sup> L'obbligo di bilancio ordinario e di nomina del collegio sindacale scatta solo dal 2° esercizio consecutivo di superamento dei limiti. <sup>(2)</sup> Ai bilanci chiusi al 31.12.2008 si applicano i vecchi parametri quantitativi. Per i bilanci chiusi al 31.12.2009 si utilizzano i nuovi parametri, con applicazione retroattiva, in quanto sembra corretto controllare che al termine del 2° esercizio siano stati superati i limiti in vigore al momento della redazione del bilancio (CNDCEC nota n. 33/2009).							

## Esempio n. 2

## S.r.l. con capitale sociale di € 50.000,00 ed esercizio coincidente con anno solare (costituita nel 2006)

	2006		2007		2008		2009	
	Bilancio	Art. 2435-bis C.C.	Bilancio	Art. 2435-bis C.C.	Bilancio	Art. 2435-bis C.C.	Bilancio	Art. 2435-bis C.C.
Attivo stato patrimoniale	<b>1.000.000</b>	3.650.000	<b>4.000.000</b>	3.650.000	<b>4.000.000</b>	3.650.000	<b>4.000.000</b>	4.400.000
Ricavi delle vendite e prestazioni	<b>2.000.000</b>	7.300.000	<b>8.000.000</b>	7.300.000	<b>8.000.000</b>	7.300.000	<b>8.000.000</b>	8.800.000
Numero dipendenti medio	<b>35</b>	50	<b>45</b>	50	<b>45</b>	50	<b>45</b>	50
Superamento parametri	Vecchi limiti non superati		Superati vecchi limiti		Superati vecchi limiti (non i nuovi)		Nuovi limiti non superati	
Bilancio	In forma abbreviata		In forma abbreviata <sup>(1)</sup>		<b>In forma ordinaria<sup>(1)</sup></b>		<b>In forma abbreviata<sup>(2)</sup></b>	
Nomina obbligatoria del collegio sindacale	No		No <sup>(1)</sup>		<b>Sì<sup>(1)</sup></b>		<b>No<sup>(3)</sup></b>	
<b>Note</b>	<sup>(1)</sup> L'obbligo di bilancio ordinario e di nomina del collegio sindacale scatta dal 2° esercizio consecutivo di superamento dei limiti. <sup>(2)</sup> Nell'esercizio 2009, a partire dal quale trovano applicazione i nuovi limiti (più elevati), la società, se si considerano i 2 esercizi consecutivi 2009 e 2008, non supera i nuovi limiti previsti dalla legge. Ne consegue che, a partire dall'esercizio 2009, la società potrà redigere il bilancio in forma abbreviata. <sup>(3)</sup> Il collegio sindacale, per il quale il completamento del triennio di carica non scada alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2009, rimarrà in carica fino alla sua naturale scadenza. Nella prassi, accade di frequente che, venuti meno i presupposti per l'obbligatorietà del collegio sindacale, tutti i sindaci rinuncino alla carica: tale soluzione operativa non è imposta da disposizioni di legge, ma attiene alla discrezionalità dei sindaci.							

**video**  
**FISCO**

del 17.03.2010  
n. 0376-775130  
www.ratiofad.it

## MORATORIA DEI DEBITI NEI BILANCI DELLE PMI

### SOMMARIO

- SCHEMA DI SINTESI
- ASPETTI CONTABILI

Art. 5 c. 3-quater D.L. 1.07.2009, n. 78, conv. con modif. L. 3.08.2009, n. 102 - Accordo ABI - Ministero Economia 3.08.2009 - Circ. Abi 23.10.2009, prot. 3571

La crisi economica ha spinto il Ministero dell'Economia a stipulare un Accordo con l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) per fornire alle imprese strumenti di agevolazione nel rapporto con gli istituti di credito. In particolare, l'art. 5 del D.L. 78/2009 prevede la sospensione di particolari tipologie di debiti finanziari, con l'obiettivo di favorire la continuità dell'afflusso di credito al sistema produttivo, fornendo alle Pmi la liquidità sufficiente per superare la fase di crisi. La moratoria è rivolta alle PMI che, oltre a presentare l'apposita domanda, devono non avere rate scadute da più di 180 giorni e adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa.

### SCHEMA DI SINTESI

S

<b>MORATORIA SUI DEBITI</b>	⇒ Rate di mutuo	⇒ Sospensione per <b>12 mesi</b> del pagamento della <b>quota capitale</b> delle rate di mutuo.	⇒ • L'intervento ha natura straordinaria ed è limitato nel tempo. • <b>Non sono previsti automatismi</b> nella realizzazione delle operazioni descritte.
	⇒ Leasing	⇒ Sospensione per 12 mesi (leasing immobiliare) <b>ovvero per 6 mesi</b> (leasing mobiliare) del pagamento della <b>quota capitale</b> implicita nei canoni di operazioni di leasing.	
	⇒ Anticipazioni sui crediti a breve termine	⇒ Allungamento a <b>270 giorni</b> delle scadenze del credito a breve termine per sostenere le esigenze di cassa, con riferimento alle operazioni di anticipazione su crediti certi ed esigibili.	
<b>IMPRESE INTERESSATE</b>	⇒ Piccole e medie imprese <sup>(1)</sup>	⇒ Possono beneficiare della sospensione le <b>piccole e medie imprese</b> (come definite dalla normativa comunitaria).	
	⇒ Continuità aziendale	⇒ Le PMI devono avere una situazione economica e finanziaria che possa provare la <b>continuità aziendale</b> . Anche se a causa della crisi presentano difficoltà finanziarie temporanee.	
	⇒ Aziende "in bonis"	⇒ Imprese che, <b>alla data del 30.09.2008</b> , avevano esclusivamente posizioni classificate dalla banca "in bonis" <sup>(2)</sup> . Imprese che, al momento della presentazione della domanda per l'attivazione di una delle operazioni previste, non hanno posizioni classificate come " <b>ristrutturate</b> " o " <b>in sofferenza</b> ", ovvero procedure esecutive in corso <sup>(3)</sup> .	
<b>EFFETTI CONTABILI</b>	⇒ Sospensione quota capitale del mutuo	⇒ Dal punto di vista contabile la sospensione delle quote capitali del mutuo non determina particolari problematiche; infatti, per il periodo di sospensione il debito residuo del mutuo iscritto in bilancio resta invariato, mentre dal punto di vista economico sono imputati a conto economico gli interessi maturati sul debito residuo. Eventuale <b>rideterminazione del risconto pluriennale</b> delle spese di istruttoria, in base all'allungamento della durata del contratto.	
	⇒ Sospensione quota capitale canoni di leasing	⇒ • Il prolungamento del contratto determina un <b>incremento dell'impegno</b> dell'impresa nei confronti della società di leasing in misura pari all'aumento degli interessi passivi dovuti. • Registrazione della fattura relativa al canone, comprendente la sola quota interessi. • Rideterminazione della rata di leasing sulla base della nuova durata secondo il principio della competenza temporale; imputazione del canone di competenza eccedente rispetto agli interessi (rateo passivo).	
<b>DECORRENZA</b>	⇒	• L'accordo è entrato in vigore il <b>3.08.2009</b> . • Le <b>domande</b> potranno essere presentate <b>fino al 30.06.2010</b> .	

### Note

<sup>(1)</sup> Imprese che impiegano meno di 250 dipendenti ed hanno un fatturato inferiore a €50 milioni annuo, oppure un totale di bilancio inferiore a €43 milioni.

<sup>(2)</sup> L'impresa non doveva presentare posizioni della banca classificate come "scadute/sconfinanti" **da oltre 180 giorni**.

<sup>(3)</sup> **I crediti in ristrutturazione** sono le posizioni che hanno subito un riscadenzamento, una riduzione del debito e degli interessi e che danno luogo a una perdita per la banca. **I crediti a sofferenza**, invece, sono quei crediti ormai scaduti o per cassa per i quali la banca prevede il rischio di insolvenza e la irrecuperabilità.

## ASPETTI CONTABILI



## SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE DEL MUTUO

<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Quota capitale</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La sospensione della quota capitale delle rate determina la traslazione del piano di ammortamento per periodo analogo. Pertanto, la sospensione determina un allungamento del piano di ammortamento originario, per il periodo pari alla sospensione accordata, <b>senza alterare la sequenza e l'importo delle quote capitali</b> stabilite contrattualmente.</li> </ul> <p><b>Esempio</b> Se la sospensione delle rate del mutuo avviene per 12 mesi, la scadenza del mutuo sarà prolungata di 1 anno.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interessi</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gli interessi sul capitale sospeso sono corrisposti alle scadenze originarie.</li> </ul> <p>Gli interessi saranno calcolati sul debito residuo in essere alla data di sospensione e senza l'abbattimento del debito residuo stesso; in definitiva, è come se fosse praticato al cliente un periodo di <b>preammortamento</b> pari alla durata della sospensione accordata.</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Interessi di mora e commissioni</b></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La sospensione non determina l'applicazione di:             <ul style="list-style-type: none"> <li>..interessi di mora per il periodo di sospensione;</li> <li>..commissioni e spese di istruttoria.</li> </ul> </li> <li>• Resta fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l'operazione di cui sarà data adeguata evidenza.</li> </ul>
<p><b>Effetti contabili</b></p>	<p>La sospensione delle quote capitale non presenta particolari problematiche; per il periodo di sospensione, infatti, il debito residuo del mutuo iscritto in bilancio rimane invariato e sono imputati a Conto economico gli interessi maturati sul debito residuo.</p> <p>L'eventuale conseguenza è la rideterminazione del risconto pluriennale delle spese di istruttoria in base all'allungamento della durata del contratto.</p>

Tavola n. 1

## Sospensione della quota capitale delle rate di mutuo

## DATI ESEMPIO

- Mutuo di € 100.000 da rimborsare in 10 anni con tasso del 5% e rate annuali.
- Sospensione concessa dopo il pagamento della 5ª rata (la quota capitale di € 10.147 della 6ª rata è traslata alla 7ª rata nel piano di ammortamento).

## Piano di ammortamento originario

Rata annuale (numero)	Rata (euro)	Debito residuo (€ 100.000)	Quota interessi (€)	Quota capitale (€)
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	<b>12.950</b>	<b>45.922</b>	<b>2.803</b>	<b>10.147</b>
7	12.950	35.267	2.296	10.654
8	12.950	24.080	1.763	11.187
9	12.950	12.334	1.204	11.746
10	12.950	0	617	12.334

Tavola n. 1 (segue)

Piano di ammortamento con sospensione				
Rata annuale (numero)	Rata (euro)	Debito residuo (€ 100.000)	Quota interessi (€)	Quota capitale (€)
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	2.803	56.069	<b>2.803</b>	<b>sospesa</b>
7	<b>12.950</b>	<b>45.922</b>	<b>2.803</b>	<b>10.147</b>
8	12.950	35.267	2.296	10.654
9	12.950	24.080	1.763	11.187
10	12.950	12.334	1.204	11.746
11	12.950	0	617	12.334

#### SOSPENSIONE QUOTA CAPITALE CANONI DI LEASING

##### • Canoni

• Durante il periodo di “sospensione” del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari esclusivamente agli interessi sul debito residuo in essere alla data di inizio della “sospensione”.

##### • Riscatto

• È postergato anche l’esercizio dell’opzione di riscatto.  
• Le operazioni di locazione operativa (senza opzione finale di acquisto) non sono comprese nell’ambito applicativo della moratoria.

##### • Effetti contabili

• Durante la sospensione si registrano contabilmente le fatture dei canoni periodici, comprendenti la sola quota interessi.  
• L’adesione alla moratoria determina un **allungamento della durata contrattuale** originariamente definita.

##### • Ricalcoli

• Il prolungamento del contratto determina un **incremento dell’impegno** dell’impresa nei confronti della società di leasing, in misura pari all’aumento degli interessi passivi dovuti, che maturano sul debito residuo per tutto il periodo di sospensione.

• Da imputare nei conti d’ordine.

• L’impresa locatrice nel periodo della sospensione corrisponde i canoni di leasing composti dalla sola quota interessi; tuttavia, poichè continua ad utilizzare il bene anche nel periodo della sospensione, è necessario **rideterminare il costo dei canoni di leasing** da imputare al conto economico in base al principio di competenza, a fronte dell’allungamento della durata del contratto di leasing.

• Il nuovo canone di competenza è dato dalla suddivisione di tutte le somme residue da versare, per la durata residua (post moratoria).

• Attraverso la registrazione contabile dei canoni di leasing corrisposti nell’anno (che contengono solamente la quota interessi) l’impresa dovrebbe aver rilevato canoni per importi inferiori a quelli di competenza (non avendo corrisposto le previste quote capitali).  
• Pertanto, a fine esercizio, deve essere imputato, mediante ratei passivi, il maggior costo dei canoni di leasing di competenza.

In alternativa, è possibile imputare le quote capitali sospese delle rate tra i costi e ricalcolare la quota del maxicanone iniziale, da imputare mediante i risconti, in base alla nuova durata contrattuale.

**ALLUNGAMENTO  
DELLE SCADENZE  
DEL CREDITO A BREVE  
TERMINE**

<b>• Oggetto</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Il credito a breve termine per il quale è possibile chiedere l'allungamento dei termini a 270 giorni è da riferire al credito che la banca ha concesso (o concede) alla PMI (e non al credito della PMI stessa sottostante il credito concesso dalla predetta banca).</li> </ul> <p>In pratica, la sospensione riguarda l'anticipazione concessa dalla banca all'impresa cedente PMI e non i crediti commerciali sottostanti oggetto della cessione.</p>
<b>• Operazioni rientranti</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anticipi SBF su effetti o ricevute.</li> <li>• Anticipi su fatture Italia ed estero.</li> <li>• Operazioni di factoring <i>pro solvendo</i>.</li> </ul>
<b>• Interessi di mora e commissioni</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le operazioni di anticipazione non determinano l'applicazione di interessi di mora, né l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria.</li> </ul>
<b>Aspetti contabili</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Resta fermo il rimborso delle eventuali spese vive sostenute dalle banche nei confronti di terzi connesse con l'operazione di cui sarà data adeguata evidenza.</li> </ul> <p>Non sorgono particolari complicazioni contabili, poiché in bilancio sono imputati gli oneri finanziari derivanti dall'utilizzo delle disponibilità finanziarie.</p>

**CONTINUITÀ AZIENDALE**
**Principio di revisione n. 570**

- In base al presupposto della continuità aziendale, l'impresa deve essere considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro senza che vi sia né l'intenzione né la necessità di metterla in liquidazione, di cessare l'attività o di assoggettarla a procedure concorsuali.
- Il principio di revisione nazionale n. 570 fornisce alcuni esempi di eventi o circostanze potenzialmente in grado di comportare rischi per l'impresa connessi all'attività svolta, che possono far sorgere significativi dubbi riguardo il presupposto della continuità aziendale.

**Tavola n. 2**
**Informativa nei documenti di bilancio**

<b>Nota integrativa</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variazioni intervenute nella consistenza dei debiti o ammontare di durata residua superiore a 5 anni.</li> <li>• Adesione alla moratoria e dettaglio degli strumenti di debito ai quali si è aderito.</li> <li>• Descrizione dei contratti di locazione: per la sospensione della quota capitale dei canoni di leasing, indicare le modalità di rideterminazione del canone di leasing di competenza e della quota del maxicanone iniziale [valore attuale delle rate del canone non scadute, onere finanziario effettivo riferibile all'esercizio, valore di iscrizione a bilancio se si fosse proceduto all'iscrizione quale immobilizzazione (art. 2427, c. 1, n. 22 C.C.)].</li> <li>• Informazione sulla continuità aziendale.</li> </ul>
<b>Relazione sulla gestione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Informazioni sui rischi e, in particolare, sul rischio di liquidità legato all'adesione alla moratoria, rappresentato dal rischio che un'impresa abbia difficoltà nel reperire finanziamenti per far fronte agli impegni.</li> <li>• Indicazione dei piani di rientro stimati e dei <i>cash flow</i> prospettici (benefici finanziari/economici che incidono sugli indicatori di bilancio).</li> <li>• Informazioni sulla continuità aziendale.</li> </ul>
<b>Relazione dei sindaci</b>	Particolare attenzione deve essere posta sulla ragionevolezza delle valutazioni sulla continuità aziendale effettuate dagli amministratori.

**Esempio**
**Indicazione nella relazione sulla gestione**

...*Omissis*...

La società ha aderito all'accordo sottoscritto il 3.08.2009 tra l'Abi e le associazioni di categoria e ha ottenuto dalla banca ..... la sospensione della quota capitale delle rate relative ad un mutuo stipulato in data ....., per un importo pari a ..... (e/o delle rate relative al leasing).

In ogni caso, la sospensione delle rate del mutuo (o leasing) è stata chiesta per fare fronte .....

La società non ha debiti nei confronti degli istituti di credito classificati dagli stessi come ristrutturati o in sofferenza, non ha procedure esecutive in corso, né ritardi nelle scadenze/pagamenti nei confronti degli istituti di credito.

...*Omissis*...

**video**  
**FISCO**

del 17.03.2010  
n. 0376-775130  
www.ratiofad.it

## AMMORTAMENTI RIDOTTI NEL BILANCIO 2009

### SOMMARIO


- SCHEMA DI SINTESI
- APPROFONDIMENTI

Art. 2426 Codice Civile - D.P.R. 22.12.1986, n. 917 - C.M. 13.03.2009, n. 8/E - OIC 16

Ai fini civilistici l'ammortamento rappresenta il processo di ripartizione del costo del bene lungo la sua vita utile. Con la sospensione o il rallentamento dell'attività nel 2009 per effetto della crisi, per molte imprese si pone il problema di ridurre l'ammortamento in funzione del minor utilizzo delle immobilizzazioni. Tuttavia, le disposizioni civilistiche impongono lo stanziamento dell'ammortamento anche sui cespiti temporaneamente inutilizzati e la sospensione solo in relazione a quei beni destinati a non essere utilizzati per lungo tempo. Tale situazione deve essere però documentata e indicata in nota integrativa. Per ridurre la quota di ammortamento è necessario, quindi, procedere ad una revisione della vita utile del bene; tuttavia, solo dimostrando un allungamento della possibilità di utilizzo del bene si giustifica una modifica del processo di ammortamento originario, con l'imputazione di una minore quota a conto economico.

### SCHEMA DI SINTESI

S



## APPROFONDIMENTI



## ASPETTI FISCALI

• **Coefficienti ministeriali**

Art. 102 Tuir

• Le quote di ammortamento sono deducibili per un ammontare non superiore a quello risultante dall'applicazione dei coefficienti previsti dal D.M. 31.12.1988.

**Revisione**Art. 6  
D.L.  
78/2009

Non è ancora stata approvata la revisione dei coefficienti di ammortamento, di cui al D.M. 31.12.1988, prevista entro il 31.12.2009 per tenere conto della mutata incidenza sui processi produttivi dei beni a più avanzata tecnologia o che producono risparmio energetico.

• **Quote deducibili**Art. 109,  
c. 4 Tuir

• Dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, per effetto dell'abolizione del quadro EC nella dichiarazione dei redditi per la gestione delle deduzioni extracontabili, non è più possibile portare in deduzione un costo superiore a quello stanziato ai fini civilistici.

• Pertanto, sono deducibili solo gli ammortamenti ordinari che transitano nel conto economico.

Con effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007 (dal 2008) è stato abrogato l'art. 102, c. 3 Tuir, che consentiva lo stanziamento degli ammortamenti accelerati e anticipati.

• **Disconoscimento dei valori**Art. 1, c. 34  
L. 244/2007

• Per evitare l'imputazione di ammortamenti a conto economico senza giustificazione civilistica al fine della loro deduzione fiscale, l'Amministrazione può disconoscerne il relativo valore se non ritenuto coerente con i **comportamenti contabili sistematicamente adottati** nei precedenti esercizi.

• Rimane salva la possibilità di dimostrare la giustificazione economica di detti componenti in base a corretti principi contabili, utilizzando ogni elemento ritenuto utile (ad esempio, le indicazioni fornite nella nota integrativa, il confronto con i bilanci relativi agli esercizi precedenti). Le indicazioni in nota integrativa non possono, peraltro, intendersi preclusive dei poteri di controllo della Amministrazione finanziaria (C.M. 12/2008, p. 7.1).

**Appare poco probabile che possa essere mossa una contestazione per l'imputazione di un minor valore di ammortamento rispetto al passato**, in quanto ciò incrementa la base imponibile fiscale. Tuttavia, il problema si presenta nel caso di una successiva revisione del piano di ammortamento per tornare alle precedenti quote di ammortamento, in linea con quelle stanziato prima della crisi.

## Tavola

## Ammortamento deducibile ai fini fiscali

<b>Ammortamento civile inferiore ai limiti ministeriali</b>	È possibile dedurre fiscalmente solo gli ammortamenti iscritti nel conto economico.	
<b>Ammortamento civile superiore ai limiti ministeriali</b>	Nel modello Unico si effettua una variazione in aumento per la parte eccedente l'ammortamento civilistico rispetto a quello calcolato in base al D.M. 31.12.1988.	Nei successivi periodi di imposta si possono dedurre le variazioni in diminuzione, correlate a simmetriche variazioni in aumento, rese necessarie a seguito della imputazione al conto economico relativo a precedenti esercizi di ammortamenti calcolati in misura superiore a quella fiscalmente consentita, in applicazione dei coefficienti stabiliti dal D.M. 31.12.1988 (R.M. 78/2005).

## BENI DI COSTO UNITARIO INFERIORE A € 516,46

• **Regole fiscali**Art. 102,  
c. 5 Tuir

• È ammessa la deduzione integrale delle spese di acquisizione nell'esercizio in cui sono state sostenute.

Gli importi deducibili ai fini fiscali sono quelli che transitano nel conto economico.

• **Disposizioni civilistiche**

OIC 16

• Ai fini civilistici il cespite con una durata pluriennale, pur di modico valore, deve essere ammortizzato. Tuttavia, vi sono immobilizzazioni che, pur essendo soggette a utilizzazione limitata nel tempo, per la loro modesta entità non sono assoggettate all'ammortamento, ma direttamente imputate a spese nell'esercizio.